



# COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

## DELIBERAZIONE N. 4

### CONSIGLIO COMUNALE

profilo 9217

**OGGETTO:** Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a € 1.000,00 (millevirgolazerozero) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2002, n. 197.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Assente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Vicesegretario VEZZANI GIULIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri RUSSO STEFANO, LUPPI ELENA, PEDRAZZOLI ALESSIA.

**COPIA**

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 4 dell'Ordine del Giorno ad oggetto: *"Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a € 1.000,00 (millevirgolazerozero) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197"*.

Questo è il punto principale all'Ordine del giorno per cui si è reso necessario convocare la seduta Consiglio.

Si tratta di una misura lasciata in capo ai Comuni che abbiamo pensato di proporre al Consiglio. Le tempistiche di questo atto sono molto strette in quanto entro la fine di gennaio è necessario comunicare la delibera.

Prego Vicesindaco per la trattazione.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Grazie signor Sindaco e buonasera a tutti.

All'interno della legge nr. 197 del 29 dicembre 2022, si definiscono una serie di misure relative allo stralcio dei carichi iscritti a ruolo per le cartelle, dette appunto ruoli, affidate dai Comuni agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015.

In particolare, dispone il tacito assenso da parte degli Enti locali allo stralcio dei debiti presenti alla data del 1° gennaio 2023 di importo fino a mille euro, per le somme rivenienti da violazioni amministrative, sia di natura tributaria che del codice della strada, affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Si tratta di uno stralcio parziale, cioè di quella parte dovuta a titolo di sanzioni e di interessi di mora; mentre rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La stessa legge dispone che, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, gli Enti creditori abbiano la facoltà di inibire l'applicazione di questi stralci parziali.

Dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali nell'apposita area di AER (Agenzia delle entrate-Riscossione) ex-Equititalia, risulta che il Comune di Campagnola Emilia detiene dei carichi iscritti a ruolo della fattispecie sopra menzionata (vale a dire dei carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro nel periodo dal 2000 al 2015) complessivamente per circa € 69.000,00, di cui circa € 24.000,00 passibili di stralcio.

Si tratta di crediti già stralciati nel bilancio perché considerati inesigibili, per cui il bilancio del Comune ha già assorbito queste perdite, compensandole ovviamente con altre risorse.

Si tratta di una misura, che sebbene possa avere l'intento di agevolare il recupero di quel credito che, a distanza di tanti anni dall'emesso, è difficilmente recuperabile, risulta iniqua nei confronti dei cittadini che invece, rispettosi delle norme, si impegnano a ottemperare al proprio dovere tributario da un lato mentre, nel caso di sanzioni legate ad effrazioni del codice della strada, si assumono l'onere economico che ne deriva.

Laddove poi la scelta, come in questo caso è demandata ad un Ente locale, attraverso l'approvazione di un atto di consiglio che inibisca il mancato tacito assenso, credo che rappresenti l'impegno di questa Amministrazione nel sostenere con forza l'indirizzo di equità contributiva nei confronti dei cittadini, che ci ha sempre contraddistinto.

Rafforza anche il rispetto e l'apprezzamento per il lavoro dei dipendenti del nostro Ente e dell'Unione dei Comuni Pianura Reggiana come il corpo di Polizia Municipale, che si impegna quotidianamente per garantire la sicurezza attraverso il controllo del rispetto del codice della strada o nei confronti degli Uffici amministrativi che si prodigano per recuperare e arginare l'evasione tributaria evitando di gravare solo sui cittadini coscienti e rispettosi delle norme.

Col voto favorevole al presente punto dell'ordine del giorno, si dà il giusto riconoscimento al virtuosismo che è proprio della maggior parte dei nostri cittadini, impedendo di cancellare con un colpo di spugna la parte sanzionatoria che deriva dall'inosservanza delle norme.

Il Sindaco – Presidente:

Grazie Vicesindaco per la trattazione.

Prego per interventi o richieste di chiarimento.

Consigliere Roberto Panini - "Democratici insieme per Campagnola Emilia"

Grazie Signor Sindaco e buonasera a tutti.

La storia dei condoni e degli stralci delle cartelle esattoriali la ritengo una "ricetta vecchia ed abusata" che appartengono a governi che rispecchiamo l'attuale.

Ricordo il condono 2009 del Governo Berlusconi che aveva permesso agli evasori con patrimonio all'estero di mettersi in regola con la garanzia dell'anonimato pagando una cifra irrisoria.

Con questa legge approvata dall'attuale Governo ritengo venga lanciato un messaggio sbagliato ai cittadini a discapito di coloro che invece correttamente adempiono ai propri doveri di contribuenti anche magari facendo dei sacrifici.

Questi condoni non li ritengo uno strumento per contrastare l'illegalità.

Penso inoltre ai tanti abusi edilizi che stanno facendo male all'Italia da nord a sud.

Credo che utilizzare questa politica economica porta come unico risultato ai cittadini che non adempiono ai loro doveri come contribuenti che a seguito delle loro irregolarità lo Stato è pronto a dare un "colpo di spugna" per cancellarle.

Gli argomenti che interessano di più i cittadini sono altri, come ad esempio l'innalzamento degli stipendi e delle pensioni e poter fronteggiare gli aumenti che in questo momento stanno "massacrando" famiglie, lavoratori con enormi conseguenze sotto l'aspetto sociale.

Il Sindaco – Presidente:

Condivido interamente l'intervento del Consigliere Panini.

Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 4 iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto: *"Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a € 1.000,00 (millevirgolazerozero) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197"*.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

**PREMESSO**

che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali"*;

che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *"relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla*

*medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;*

che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

#### CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Campagnola Emilia presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

#### VISTO

- che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano presuntivamente a complessivi euro 69.247,20, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 23.991,60

#### RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche

rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, al prot. n. 537 del 20/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."* (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria) ;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 537 del 20/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile, favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari", ai sensi degli art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici Componenti presenti e votanti);

## **DELIBERA**

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (*da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria*).

DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi peralzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 4 DEL 24/01/2023**

**OGGETTO:** Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a € 1.000,00 (millevirgolazerozero) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

**P A R E R I**  
**ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267**

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to VEZZANI GIULIANA

-----

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to VEZZANI GIULIANA

-----



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 24/01/2023, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)**

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 4 del 24/01/2023 - viene oggi 26-01-2023 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO  
VEZZANI GIULIANA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL VICESEGRETARIO  
F.to VEZZANI GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO  
VEZZANI GIULIANA





**VERBALE N. 24 DEL 18/01/2023**

**PARERE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197, AI SENSI DEL COMMA 229**

Oggi 18 Gennaio 2023 il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Campagnola Emilia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs 267/00, redige il seguente parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227-2, Legge 197/2022;

Il sottoscritto Revisore Unico prende in esame la bozza di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge 197/2022" e la documentazione accompagnatoria pervenuta in data 16/1/2023 a mezzo e-mail dal Responsabile Finanziario dell'Ente,

VISTA

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "*Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI

in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO

che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.



**A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.**

#### CONSIDERATO

che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico, avendo il contribuente debitore altre possibilità di definizione previste dalla legge per fruire di analoghi benefici che nello stesso tempo consentano al Comune l'incasso della quota capitale e lo stralcio delle cartelle

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

#### ASSUNTE

le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

#### EFFETTUATE

le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

#### RICORDATO

che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;

#### ESPRIME

parere favorevole ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello



pubblicato sul sito istituzionale,  
[comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it)

all'indirizzo pec

IL REVISORE UNICO  
Dott. Ferruccio Monti  
*firmato digitalmente*